



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32, CAP 62100, codice fiscale 00177050432 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. John Francis Mc Court, nato a Dublino (Irlanda), il 18/07/1965;

e

L'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino con sede legale in Pesaro, Provincia Pesaro Urbino, Piazzale Cinelli n. 4, CAP 61121, P.I. 02789340417, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott. Alberto Carelli nato a Macerata (MC) il 12/04/1959,

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. In conformità alla disciplina di legge vigente il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Al fine di consentire le attività di tirocinio e di orientamento il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture alcuni studenti su proposta del soggetto promotore (Università).

Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. L'attività di formazione ed orientamento svolta nel periodo di tirocinio è verificata da un tutor, responsabile didattico-organizzativo, designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante.
2. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio è predisposto un progetto formativo e di orientamento, concordato tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, completo delle seguenti informazioni:
 - nominativo del tirocinante;
 - nominativi del tutore e del tutor aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – Obblighi del tirocinante

1. Per tutta la durata del tirocinio, lo studente è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)

1. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL che per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante:

- si reca al Pronto Soccorso più vicino dove, oltre all'effettuazione delle cure di primo soccorso e dei controlli medico-sanitari, viene redatto ed inviato il verbale INAIL relativo all'infortunio. L'ente promotore da indicare nel verbale INAIL redatto dal Pronto Soccorso è l'Università degli Studi di Macerata,
- in caso di infortunio biologico, dopo essere stato in Pronto Soccorso, si reca al SIO/MC del Presidio Ospedaliero di riferimento del soggetto ospitante per avviare la Sorveglianza Sanitaria e le pratiche di competenza;
- il tirocinante informa dell'accaduto il tutor aziendale ed il tutor accademico;
- consegna/invia la documentazione al competente ufficio dell'Università entro il giorno successivo all'infortunio o il primo giorno utile in caso di giornata non lavorativa.

Per ciò che concerne i certificati medici successivi al primo (in caso di prolungamento delle prognosi mediche) e la relazione medica di chiusura di infortunio, si fa presente che gli stessi, una volta rilasciati dal medico dovranno essere consegnati al personale dell'ufficio protocollo dell'Università entro 24 ore dal ricevimento.

2. Il soggetto promotore è altresì tenuto ad assicurare il tempestivo invio del progetto formativo, di cui al precedente articolo 2, e della convenzione, alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività; in materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti.

Articolo 6 – Copie, imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Macerata – Autorizzazione Agenzia delle entrate – Direzione regionale delle Marche prot. n. 21875/2024 Le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro) fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC.

Firmato digitalmente per il soggetto promotore (Rettore dell'Università o chi ne fa le veci)

Firmato digitalmente per il soggetto ospitante (Per il Direttore Generale AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE PESARO URBINO, Il Direttore Amministrativo, Dott. Matteo Biraschi - giusta delega prot. 28071/2024)